

REGOLAMENTO (CEE) N. 3858/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2069/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'allegato II, codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79 del predetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il prelievo per le carcasse e mezzene congelate è pari alla differenza tra:

- a) da un lato, il prezzo di base moltiplicato per un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche appartenenti a una categoria concorrente delle carni congelate in questione, aventi la stessa presentazione, e il prezzo medio delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, e
- b) d'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera comunitario di dette carni congelate;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1993, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2063/92 del Consiglio⁽³⁾; che il coefficiente di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente dell'andamento prevedibile del mercato delle carni congelate,

dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi delle carni fresche o refrigerate appartenenti ad una categoria concorrente delle carni congelate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che per le carni che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3013/89, ai codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse congelate moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono

state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni ovine e caprine congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 1 dal 4 al 10 gennaio 1993	Settimana n. 2 dal 11 al 17 gennaio 1993	Settimana n. 3 dal 18 al 24 gennaio 1993	Settimana n. 4 dal 25 al 31 gennaio 1993
0204 30 00	174,128	176,340	178,913	180,750
0204 41 00	174,128	176,340	178,913	180,750
0204 42 10	121,890	123,438	125,239	126,525
0204 42 30	191,541	193,974	196,804	198,825
0204 42 50	226,366	229,242	232,587	234,975
0204 42 90	226,366	229,242	232,587	234,975
0204 43 10	316,913	320,939	325,622	328,965
0204 43 90	316,913	320,939	325,622	328,965
0204 50 51	174,128	176,340	178,913	180,750
0204 50 53	121,890	123,438	125,239	126,525
0204 50 55	191,541	193,974	196,804	198,825
0204 50 59	226,366	229,242	232,587	234,975
0204 50 71	226,366	229,242	232,587	234,975
0204 50 79	316,913	320,939	325,622	328,965

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.